



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 62 – 5 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 04 gennaio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- GRAZIANI ANDREA

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Andrea Varano	Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **GRAZIANI ANDREA**: *Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019.*

All'udienza in modalità videoconferenza intervenivano il Procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti e l'incolpato di persona.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione; quanto all'incolpato, previa rinuncia alla difesa tecnica, il medesimo ribadiva quanto precedentemente evidenziato all'esito della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura e si rimetteva alla decisione del Tribunale, chiedendo comunque di mitigare la sanzione al fine di contenere il pregiudizio a danno della società con la quale attualmente esercita l'attività indoor .



All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, emetteva la seguente sentenza.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

In risposta alla comunicazione di conclusioni delle indagini, il sig. Graziani – a mezzo mail del 14.09.2020 – confermava di aver partecipato al torneo de quo, ma di averlo fatto in buona fede e senza la consapevolezza di violare le norme federali; scusandosi dell'accaduto si rimetteva alla giustizia federale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro esplicitamente confermati da parte dell'incolpato.

Nello specifico risulta dunque comprovato che l'atleta abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di "*non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB*" (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett.C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

### **PQM**

delibera di sanzionare l'atleta Graziani Andrea con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 04 gennaio 2021

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo il 5 gennaio 2021